

| <p align="center">ULTIMA VERSIONE</p> <p align="center">REGOLAMENTO DEL CENTRO PIATTAFORME TECNOLOGICHE</p> | <p align="center">PROPOSTA</p> <p align="center">REGOLAMENTO DEL CENTRO PIATTAFORME TECNOLOGICHE</p> |
|---|--|
| <p align="center">Art. 1 – COSTITUZIONE</p> <p>Presso l'Università degli Studi di Verona è istituito il "Centro Piattaforme Tecnologiche" (CPT), al quale viene attribuita autonomia gestionale nei limiti e forme previsti dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.</p> <p align="center">Art. 2 – DEFINIZIONE E FINALITA'</p> <p>Il Centro Piattaforme Tecnologiche (CPT) coordina le Piattaforme Tecnologiche dell'Ateneo, dove per <i>Piattaforma Tecnologica</i> si intende un'apparecchiatura o un insieme di apparecchiature costituenti un'infrastruttura di ricerca integrata, caratterizzata:</p> <p>a) dalla vocazione alla multiutenza interna tra i Dipartimenti ed esterna all'Ateneo, b) dalla capacità di integrare competenze diverse, c) dalla capacità di produrre ricerca altamente qualificata e servizi. Vengono identificate come <i>Piattaforme Tecnologiche</i>, censite sul sito web (http://www.centrograndiattrezzatureunivr.it/) le apparecchiature di costo unitario, a nuovo, pari o superiore a 300.000 Euro (al netto di IVA, spese di trasporto, installazione ed impianti necessari al funzionamento e di eventuali costi di importazione). Il Comitato Tecnico Scientifico del CPT valuterà di volta in volta le eventuali richieste di afferenza al CPT di attrezzature di costo inferiore con le caratteristiche sopra descritte, e di valenza di multiutenza per l'Ateneo che verranno presentate dai Direttori dei Dipartimenti interessati, previa deliberazione del Consiglio.</p> <p>Le richieste di afferenza di attrezzature al CPT saranno inviate dai Direttori dei Dipartimenti interessati e Centri di Ateneo di ricerca autonomi, previa deliberazione del Consiglio, al Direttore del CPT e sottoposte al Comitato Tecnico Scientifico, che si esprimerà in merito. Qualora il Comitato Tecnico Scientifico ritenga esaurite le funzioni tecnologiche ne stabilirà il recesso con comunicazione scritta al Rettore.</p> <p>Il CPT ha le seguenti finalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> fornire la disponibilità di moderni strumenti e servizi ai ricercatori e ai docenti dell'Università degli Studi di Verona per lo svolgimento delle loro attività istituzionali di ricerca e di didattica, particolarmente quando si tratti di apparecchiature d'elevata complessità, innovative e d'interesse multidisciplinare; promuovere attività di ricerca, studio e documentazione e qualsiasi altra attività connessa con le attrezzature di cui dispone in relazione alle finalità dei Dipartimenti; fornire prestazioni tecniche, consulenze scientifiche e altri servizi ad enti esterni, pubblici e privati, che ne facciano richiesta, | <p align="center">Art. 1 – Costituzione</p> <ol style="list-style-type: none"> Presso l'Università degli Studi di Verona è istituito il "Centro Piattaforme Tecnologiche" (d'ora innanzi CPT). Il CPT è un centro di servizio di Ateneo così come definito all'art. 45 dello Statuto. <p align="center">Art. 2 – Definizione e finalità</p> <ol style="list-style-type: none"> Il CPT coordina e gestisce le Piattaforme Tecnologiche dell'Ateneo. Per <i>Piattaforma Tecnologica</i> si intende un'apparecchiatura o un insieme di apparecchiature costituenti un'infrastruttura di ricerca integrata, caratterizzata da: <ol style="list-style-type: none"> una vocazione alla multiutenza interna tra Dipartimenti ed esterna; una capacità di integrare competenze diverse; una capacità di produrre ricerca altamente qualificata e servizi. <p>Vedi art. 6</p> <p>Vedi art. 6</p> <p>Il CPT ha le seguenti finalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> fornire la disponibilità di moderni strumenti e servizi ai ricercatori e ai docenti dell'Università degli Studi di Verona per lo svolgimento delle loro attività istituzionali di ricerca e di didattica, in particolare in caso di apparecchiature d'elevata complessità, innovative e d'interesse multidisciplinare; promuovere attività di ricerca, studio e documentazione e qualsiasi altra attività connessa con le attrezzature di cui dispone in relazione alle finalità dei Dipartimenti; fornire prestazioni tecniche, consulenze scientifiche e altri servizi ad enti esterni, pubblici e privati, che ne facciano richiesta, |

nel rispetto delle norme previste dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo in materia.

Art. 3 – SEDE

Il CPT ha propria gestione amministrativa. Le Attrezzature censite sul sito web come facenti parte del CPT mantengono la propria ubicazione presso i locali dei Dipartimenti in cui si trovano attualmente. Tali locali verranno opportunamente mappati e identificati mediante apposite targhe che riportano l'indicazione "CPT".

Il Comitato Tecnico Scientifico potrà prevedere un'aggregazione sinergica di Piattaforme Tecnologiche presso il CPT per specifiche tipologie e competenza scientifica.

Art. 4 – RISORSE

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, il CPT dispone:

- a. del personale TA per la gestione amministrativa e del personale TA dedicato a supporto tecnico delle attrezzature per il funzionamento del CPT;
- b. dei locali e delle attrezzature tecnico-scientifiche in dotazione del CPT;
- c. di una dotazione per le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle apparecchiature determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del CPT, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione;
- d. di entrate derivanti da donazioni, contratti o/o convenzioni con Enti pubblici o privati e eventuali altri soggetti, per attività di servizio e per prestazioni professionali;
- e. di nuove attrezzature acquisite attraverso apposito Bando di Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione che ne definisce lo stanziamento su proposta del CPT.

Art. 5 – ORGANI DEL CPT

Sono organi del CPT:

- il Comitato Tecnico Scientifico;
- il Direttore del CPT.

Art. 6 – IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da almeno sei componenti:

— Un numero di 5 componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, altamente qualificati in possesso di documentata competenza metodologica, scientifica e gestionale di grandi attrezzature o di piattaforme tecnologiche. Nella designazione dei Componenti dovrà essere garantito l'equilibrio

nel rispetto delle norme previste dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo in materia.

Art. 3 – Sede

1. Il CPT ha una propria sede dove sono allocate tutte le strumentazioni in dotazione al Centro stesso, ad eccezione di quelle già installate ed inamovibili per questioni tecniche, che rimangono collocate negli spazi dipartimentali.

Art. 4 – Gli Organi del CPT

1. Sono organi del CPT:
 - a) il Presidente
 - b) il Consiglio direttivo.
2. Il Centro si avvale di un Direttore.

Vedi art. 6 – Il Consiglio Direttivo

tra le macro aree disciplinari di scienze ed ingegneria e scienze della vita e della salute.

Un rappresentante del personale tecnico nominato dal Rettore e scelto in base alla documentata competenza.

Il Direttore è nominato dal Rettore tra i Componenti del CTS.

Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario Amministrativo, nominato dal Direttore Generale, con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Direttore (art.8) che lo convoca di norma ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, anche in via telematica.

Il Comitato Tecnico Scientifico è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore.

Per quanto non specificatamente indicato, si rimanda alle competenze amministrativo-gestionali demandate dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità al Consiglio di Dipartimento.

Per la partecipazione alle riunioni del CPT non è prevista alcuna forma di compenso.

Il CTS dura in carica tre anni ed i singoli componenti possono essere riconfermati per un secondo triennio.

Art. 7 – LE FUNZIONI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo deliberativo per l'amministrazione del CPT.

Ad esso competono:

la definizione e la proposta del piano di utilizzo delle Piattaforme Tecnologiche secondo i criteri di cui all'art. 2 e la proposta del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria;

l'identificazione dei docenti referenti, responsabili delle varie piattaforme tecnologiche

la definizione dei criteri di gestione delle apparecchiature da parte degli utenti

l'approvazione di un piano di riparto delle spese di funzionamento di cui ai punti c) e d) dell'art. 4

l'approvazione di un tariffario di cui ai punti a) b) e c) dell'art. 14

Il Comitato Tecnico Scientifico, con cadenza annuale

predispone una relazione per il Consiglio di Amministrazione sullo svolgimento della propria attività con particolare riferimento ai punti sopra indicati.

proporrà al Consiglio di Amministrazione il piano di spese di acquisto di nuova strumentazione e di manutenzione.

Art. 8 – IL DIRETTORE DEL CPT

È un docente di ruolo a tempo pieno nominato dal Rettore tra i Componenti del CTS.

La carica del **Direttore** del CPT è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento e di **Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia**.

Il **Direttore**:

1. ~~è il responsabile scientifico e amministrativo delle attività del CPT ed è il consegnatario dei beni del Centro, secondo le norme del regolamento di contabilità e finanza dell'Ateneo;~~
2. ~~dirige il personale addetto al Centro che da lui gerarchicamente dipende;~~
3. ~~coordina i servizi offerti coadiuvato dai docenti referenti della cui funzionalità risponde al Comitato;~~
4. ~~promuove e coordina con i Direttori dei Dipartimenti interessati le attività istituzionali del CPT, di cui all'art. 2, fino a che il Centro non avrà sede propria;~~
5. ~~convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del Comitato Tecnico Scientifico;~~
6. ~~rappresenta il CPT nei rapporti con le altre strutture e gli Organi dell'Ateneo;~~

~~Il Direttore dura in carica un triennio accademico e non può svolgere più di due mandati consecutivi.~~

Art. 6 – IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il **Comitato Tecnico Scientifico** è composto da almeno sei componenti:

- ~~Un numero di 5 componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, altamente qualificati in possesso di documentata competenza metodologica, scientifica e gestionale di grandi attrezzature o di piattaforme tecnologiche. Nella designazione dei Componenti dovrà essere garantito l'equilibrio tra le macro aree disciplinari di scienze ed ingegneria e scienze della vita e della salute.~~

~~Un rappresentante del personale tecnico nominato dal Rettore e scelto in base alla documentata competenza.~~

~~Il Direttore è nominato dal Rettore tra i Componenti del CTS.~~

~~Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario Amministrativo, nominato dal Direttore Generale, con funzioni di segretario verbalizzante.~~

Il **Comitato Tecnico Scientifico** è presieduto dal **Direttore (art.8)** che lo convoca di norma ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, anche in via telematica.

Art. 5 – Il Presidente

1. Il Presidente è un docente di ruolo a tempo pieno nominato dal Rettore tra i Componenti del **Consiglio Direttivo**, per un triennio e non può svolgere più di due mandati consecutivi.

2. La carica di **Presidente** è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento.

3. Il **Presidente** ha funzioni di rappresentanza del **CPT**.

4. In particolare:

- a) rappresenta il CPT nei rapporti con le altre strutture e gli Organi dell'Ateneo;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- c) promuove e coordina le attività istituzionali del CPT;
- d) propone al Consiglio Direttivo le linee di sviluppo del CPT;
- e) è consegnatario dei beni del CPT;
- f) esercita tutte le attribuzioni ad esso conferite dalla legge, dallo Statuto e dei regolamenti di Ateneo.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo

1. Il **Consiglio Direttivo** è composto da almeno sei componenti, così individuati:

- a) **almeno** 5 componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, altamente qualificati e in possesso di documentata competenza metodologica, scientifica e gestionale di grandi attrezzature o di piattaforme tecnologiche. Nella designazione dei Componenti dovrà essere garantito l'equilibrio tra le macro aree disciplinari di scienze ed ingegneria e scienze della vita e della salute;
- b) il Direttore di cui al successivo art. 7.

2. Il **Consiglio Direttivo** dura in carica tre anni ed i componenti non di diritto possono essere riconfermati per un secondo triennio.

3. Il **Consiglio Direttivo** è presieduto dal **Presidente** che lo convoca di norma ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, anche in via telematica.

| | |
|--|--|
| <p>Il Comitato Tecnico Scientifico è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore.</p> <p>Per quanto non specificatamente indicato, si rimanda alle competenze amministrativo-gestionali demandate dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità al Consiglio di Dipartimento.</p> <p>Per la partecipazione alle riunioni del CPT non è prevista alcuna forma di compenso.</p> <p>Il CTS dura in carica tre anni ed i singoli componenti possono essere riconfermati per un secondo triennio.</p> <p>Art. 7 – LE FUNZIONI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO</p> <p>Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo deliberativo per l'amministrazione del CPT.</p> <p>Ad esso competono:</p> <ul style="list-style-type: none"> la definizione e la proposta del piano di utilizzo delle Piattaforme Tecnologiche secondo i criteri di cui all'art. 2 e la proposta del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria; l'identificazione dei docenti referenti, responsabili delle varie piattaforme tecnologiche la definizione dei criteri di gestione delle apparecchiature da parte degli utenti l'approvazione di un piano di riparto delle spese di funzionamento di cui ai punti c) e d) dell'art. 4 l'approvazione di un tariffario di cui ai punti a) b) e c) dell'art. 11 <p>Il Comitato Tecnico Scientifico, con cadenza annuale</p> <ul style="list-style-type: none"> predisporrà una relazione per il Consiglio di Amministrazione sullo svolgimento della propria attività con particolare riferimento ai punti sopra indicati. proporrà al Consiglio di Amministrazione il piano di spese di acquisto di nuova strumentazione e di manutenzione. | <p>4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la partecipazione alle riunioni del CPT non è prevista alcuna forma di compenso.</p> <p>Comma 2</p> <p>5. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo e di programmazione del CPT.</p> <p>6. In particolare esercita le seguenti funzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) delibera le linee di sviluppo del Centro, proponendo annualmente al Consiglio di amministrazione il piano degli investimenti; b) formula proposte in merito alle esigenze di reclutamento del personale tecnico; c) approva il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature; d) individua i docenti di riferimento scientifico (docenti esperti) per le varie piattaforme tecnologiche; e) definisce i criteri di utilizzo delle apparecchiature da parte degli utenti; f) delibera il piano di utilizzo delle risorse assegnate al Centro; g) approva il tariffario di cui all'art. 9 h) propone la costituzione e l'eventuale soppressione delle piattaforme tecnologiche i) valuta le richieste di afferenza di attrezzature al CPT. Queste ultime devono, in ogni caso, possedere le caratteristiche di cui all'art. 2 comma 2; j) delibera l'esclusione dal CPT di singole attrezzature in caso di obsolescenza o del venire meno delle caratteristiche di cui all'art. 2; k) esercita tutte le attribuzioni ad esso conferite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. <p>Art. 7 – Il Direttore</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Direttore viene scelto tra il personale tecnico avente qualificazione professionale e comprovata esperienza nelle materie oggetto del Centro. 2. Il Direttore coordina e gestisce i servizi offerti, coadiuvato dai docenti esperti secondo gli indirizzi e con le risorse definiti dal Consiglio Direttivo. 3. In particolare: |
|--|--|

Art. 9 – NORME D'USO

Nelle pubblicazioni prodotte dovranno essere inseriti i ringraziamenti alla Piattaforma utilizzata.

Se il personale della Piattaforma contribuisce in modo significativo al disegno sperimentale, all'interpretazione dei dati o fornisce altri contributi intellettuali, valutati dal responsabile del progetto scientifico, lo stesso dovrà risultare come co-autore delle pubblicazioni che ne derivino, configurandosi tale apporto come collaborazione scientifica.

Art. 10 – GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE

La gestione amministrativa e contabile del CPT è regolata dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 11 – ONERI DI FUNZIONAMENTO

L'utilizzo delle attrezzature in gestione al CPT è subordinato ad un addebito di costi d'uso, stabiliti in un tariffario generale aggiornato con cadenza biennale dal Comitato Tecnico Scientifico e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il tariffario generale terrà conto dei seguenti criteri di determinazione:

- a. per gli utenti interni dell'Ateneo il costo d'uso si configura come costo marginale (contributo pari al ritorno degli oneri diretti di funzionamento delle piattaforme) in ipotesi di normale utilizzo delle attrezzature e proporzionale all'utilizzo effettivo;
- b. per gli utilizzatori esterni il costo d'uso si configura come costo medio, comprensivo di una quota a copertura dei costi di investimento nella piattaforma. Tale quota è stimata sulla base dell'intensità di utilizzo della piattaforma e della vita utile prevista. Il CTS può prevedere condizioni più favorevoli per gli utenti esterni che operano in collaborazione con gruppi di ricerca interni all'Ateneo o centri di ricerca pubblici o non-profit. Il Comitato Tecnico Scientifico potrà decidere di esprimere la maggiorazione di costo per l'utenza esterna come percentuale di maggiorazione delle tariffe per interni, purché in coerenza con i criteri generali individuati dal presente articolo.

- a) partecipa al Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- b) coordina e gestisce i tecnici e l'utilizzo delle attrezzature;
- c) propone al Consiglio Direttivo il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature.

Art. 8 – Pubblicazioni scientifiche

1. Le pubblicazioni prodotte utilizzando le Piattaforme devono riconoscere il contributo del Centro Piattaforme Tecnologiche dell'Università degli Studi di Verona.

Art. 9 – Tariffe di utilizzo

1. L'utilizzo delle attrezzature del CPT è subordinato ad un addebito di costi d'uso, stabiliti in un tariffario generale aggiornato almeno con cadenza biennale dal Consiglio direttivo e redatto nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento contratti e convenzioni per attività in conto terzi.
2. Il tariffario generale tiene conto dei seguenti criteri di determinazione:
 - a) per gli utenti interni dell'Ateneo la tariffa oraria è definita sulla base del costo marginale, inteso come quota oraria degli oneri diretti di funzionamento delle piattaforme, escluso il costo del personale, sulla base del numero potenziale di ore annue di utilizzo. E' possibile definire le tariffe su base diversa da quella oraria in ragione di specifiche caratteristiche di funzionamento della piattaforma.
 - b) per gli utilizzatori esterni la tariffa oraria è definita sulla base del costo medio, comprensivo di una quota a copertura dei costi di investimento nella piattaforma. Tale quota è stimata sulla base del numero potenziale di ore annue di utilizzo e della vita utile prevista dell'attrezzatura. Il Consiglio Direttivo può prevedere condizioni più favorevoli per gli utenti esterni che operano in collaborazione con gruppi di ricerca interni all'Ateneo o centri di ricerca pubblici o non-profit.

c. in caso di attività fornite in conto terzi da utenti interni, il costo d'uso si configura come costo medio di cui alla precedente lettera b).

Art. 12 – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento viene emanato dal Rettore con proprio Decreto ed entra in vigore a decorrere dalla data stabilita nello stesso.

Art. 10 – Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il Regolamento è approvato dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio Direttivo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.

2. Il Regolamento viene pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore, se non diversamente previsto dal decreto stesso, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 11- Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento devono essere apportate con le medesime modalità di cui al precedente art. 10.